Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 3 novembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 ottobre 1941-XIX, n. 1164.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1941-XIX, n. 454, riguardante il mantenimento in vigore nella provincia di Lubiana dei provvedimenti emanati dall'autorità italiana di occupazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 giugno 1941-XIX, n. 454, concernente il mantenimento in vigore nella provincia di Lubiana dei provvedimenti emanati dalla autorità italiana di occupazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 ottobre 1941-XIX, n. 1165.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 781, concernente la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni festivi e delle solennità previsti dalle vigenti disposizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1941-XIX, n. 781, concernente la sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni festivi e delle solennità previsti dalle vigenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. 1166.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede nella frazione San Pietro del comune di Villanova Baltea (Aosta).

N. 1166. R. decreto 17 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede nella frazione San Pietro del comune di Villanova Baltea (Aosta), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 settembre 1941-XIX, n. 1167.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo (Scalabriniane), con sede in Piacenza.

N. 1167. R. decreto 20 settembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo (Scalabriniane), con sede in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1941-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 ottobre 1941-XIX.

Divieto di circolazione, durante l'oscuramento, dei velocipedi sforniti del fanale posteriore a luce rossa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 21 del testo della legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2139, recante norme per il segnalamento visivo dei velocipedi, convertito nella legge 29 maggio 1939-XVII, n. 921, con modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente, nell'interesse della pubblica incolumità, di modificare, limitatamente al periodo di guerra, le norme predette per quanto concerne la disciplina del segnalamento visivo posteriore dei velocipedi;

Decreta:

Fermo restando l'obbligo del parafango posteriore bianco e del catarifrangente rosso prescritto per i velocipedi dal R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2139, convertito nella legge 29 maggio 1939-XVII, n. 921, è vietata, per tutta la durata della guerra, durante il periodo dell'oscuramento, e cioè da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, la circolazione dei velocipedi, i quali non siano muniti del fanale posteriore rosso.

Ai contravventori è applicabile l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1941-XIX
Registro 20 Finanze, foglio 230. — LESEN.

(4270)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1941-XIX.

Vendita al pubblico del solfato di chinina in pillole da 5 centigrammi, condizionate in tubetti di alluminio da 50 pillole ognuno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale del 2 gennaio 1940-XVIII, che incarica l'Amministrazione dei monopoli di Stato della preparazione del solfato di chinina puro, in pillole da 5 centigrammi, condizionato in tubetti di alluminio da 50 pillole ciascuno e stabilisce il prezzo di vendita al pubblico di tale prodotto;

Visto il successivo decreto interministeriale 20 giugno 1940-XVIII che, modificando la tariffa di vendita di tutti i preparati chinacei di Stato, fissa in L. 960 il chilogramma, e quindi in L. 2,40 per ogni tubetto, il prezzo di vendita al pubblico del solfato di chinina in pillole da 5 centigrammi condizionate in tubetti di alluminio da 50 pillole ciascuna;

Ritenuta l'opportunità che lo smercio al pubblico del prodotto di cui sopra venga affidato, oltrechè alle rivendite di generi di monopolio, anche alle farmacie, concedendo a queste ultime uno speciale aggio di vendita;

Sentita la Direzione generale della sanità pubblica;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;

Determina:

E' autorizzata la vendita al pubblico nelle farmacie del solfato di chinina in pillole da 5 centigrammi, condizionate in tubetti di alluminio da 50 pillole ognuno.

L'aggio spettante alle farmacie per la vendita di tale prodotto è fissato in ragione di L. 192 a chilogrammo pari a L. 0,48 per ogni tubetto.

Il prelevamento sarà effettuato dalle farmacie presso il Deposito centrale del chinino di Stato in Torino, avanzando ad esso le richieste corredate di vaglia postale di servizio per il relativo importo al netto dell'aggio. Le spese di spedizione sono a carico dell'Amministrazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 settembre 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4263)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 26 ottobre 1941-XIX.

Autorizzazione al Comando federale della G.I.L. di Agrigento ad accettare un legato.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il defunto sig. Francesco La Lumia fu Ferdinando, con suo testamento olografo in data 14 gennaio 1939, depositato agli atti del Regio notaio Gaetano Martorano in Canicattì, pubblicato con verbale 8 maggio 1939 e registrato in Canicattì il 10 maggio 1939, al n. 1036, vol. 132, mod. 1, ha disposto un legato di L. 20.000 (ventimila) a favore dell'Asilo infantile « Ferdinando La Lumia » istituito il 3 maggio 1915 dal Patronato scolastico delle scuole elementari e passato successivamente all'O.N.B. per effetto del R. decreto 17 marzo 1930, n. 394, e quindi alla Gioventù italiana del Littorio a norma di legge;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 28 dicembre 1937, n. 2566;

Decreta:

Il Comando federale della G.I.L. di Agrigento è autorizzato ad accettare il legato di L. 20.000 (ventimila) disposto in favore dell'Asilo infantile di Canicattì, con obbligo di erogare contemporaneamente la predetta somma a totale beneficio dell'Asilo anzidetto gestito dal Patronato scolastico comunale di Canicattì.

Roma, addì 26 ottobre 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(4271)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Udine-Pontebba

Si notifica che nel giorno di giovedì 20 novembre 1941-XX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 66ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Udine-Pontebba in base alla legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 654 sulle 43.445 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4290)

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di rate semestrali di certificato di rendita P. R. 3,50 %, 1934

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 57

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per le rate semestrali al 1° gennaio ed al 1° luglio 1941, relative al certificato di rendita P.R. 3,50 % (1934) n. 43183, del capitale nominale di L. 800, intestato a Conicella Genova fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Sciulli Nicoletta ved. Conicella Gennaro, domiciliata in Lanciano (Chieti).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 3 ottobre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3995)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 28 di diffida-smarrimento di ricevute del Debito pubblico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* puntate nn. 211, 221 e 231 in data rispettivamente 6, 18 e 30 settembre 1941-XIX, il capitale di L. 1100, riferibile alla ricevuta n. 648 rilasciata dalla Regia tesoreria di Padova a Casagrandi Erberto di Oddo deve intendersi rettificato in L. 1000.

(4291)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 7

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	328525	175 —	*Raccioppi* Nicola fu Angelo, dom. a New York.	*Racioppi* Nicola fu Angelo, dom. a New York.
P. N. 5 %	8340	50 —	Falcone *Antonietta* di Vincenzo Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roseto Valfortore (Foggia).	Falcone *Maria-Antonia* ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	771742	150,50	Riviera Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Pavesio *Giorgio-Giovanni* di Alberto, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di Pavesio *Giovanni-Luigi-Alessio-Costantino* di Alberto, dom. a Torino.
Id.	771743	150,50	Riviera Irene fu Giuseppe, nubile, dom. a Roma, con usufrutto, come sopra	Come contro, con usufrutto, come sopra.
Red. 3,50 %	309042	350 —	Burdin *Delia* fu Fiorentino, minore sotto la patria potestà della madre Henry Elisabetta fu Francesco ved. Burdin, dom. a Susa (Torino).	Burdin *Adelia* fu Fiorentino, ecc., come contro.
P. N. 5 %	33679	515 —	Lo Vasco Agata di *Antonino*, moglie di Li Cavoli Francesco, dom. a Palermo.	Lo Vasco Agata di *Antonio* ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	734803 734804 734802	7 — 7 — 140 —	Spinelli Paolina fu Anselmo, moglie di Pagliano *Damiano fu Carlo*, dom. a Quaranti (Alessandria).	Spinelli Paolina fu Anselmo, moglie di Pagliano *Carlo-Damiano fu Damiano*, dom. a Quaranti (Alessandria).
Id.	713123	360,50	Chiecchio Leonardo di *Riccardo*, dom. in Torino, con usufrutto a favore di Chiecchio *Riccardo* fu Bartolomeo, dom. in Torino.	Chiecchio Leonardo di *Camillo-Raffaele-Riccardo*, dom. in Torino, con usufrutto a favore di Chiecchio *Camillo-Raffaele-Riccardo* fu Bartolomeo, dom. in Torino.
Id.	826779	360,50	Chiecchio *Bartolomeo* di *Riccardo*, dom. in Torino, con usufrutto, come sopra.	Chiecchio *Carlo-Bartolomeo* di *Camillo-Raffaele-Riccardo*, dom. in Torino, con usufrutto, come sopra.
P. N. 5 %	38505	75 —	Caldi *Maria* di Felice, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Zenone Lambro (Milano).	Caldi *Enrichetta-Rosa* di Felice, ecc., come contro.
Id.	34102	200 —	Caldi *Maria* di Felice, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Zenone Lambro (Milano).	Caldi *Enrichetta-Rosa* di Felice, ecc., come contro.
Id.	34103 38506	200 — 75 —	Caldi *Stefano* di Felice, minore ecc., come sopra.	Caldi *Pierino* di Felice, minore ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	149058	462 —	Marino *Salerno-Teresa* di Giovanni, moglie di Giovanni-Battista Bacchi Salerno, dom. in Palermo, con vincolo dotale e con patto di riversibilità.	Marino *Maria-Teresa* di Giovanni, moglie di Bacchi Giovanni-Battista, dom. in Palermo, con vincolo dotale e con patto di riversibilità.
Id.	163355	28 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	538878	126 —	Marino *Salerno Teresa* fu Giovanni, moglie di Bacchi Salerno Giovanni-Battista, dom. in Palermo, con vincolo dotale e con patto di riversibilità.	Marino *Maria Teresa* fu Giovanni, moglie di Bacchi Giovanni-Battista, dom. in Palermo, con vincolo dotale e con patto di riversibilità.
P. R. 3,50 %	66639	140 —	Mighetti Emilia fu *Bernardo* moglie di Rolando Andrea, dom. a Vercelli (Novara).	Mighetti Emilia fu *Antonio-Bernardo*, moglie di Rolando Andrea, dom. a Vercelli (Novara).
Id.	51597	315 —	Falciola Giuseppe di Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vercelli, con usufrutto a favore di Falciola *Elisabetta* fu Giuseppe, ved. Falciola dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a favore di Falciola *Maria-Elisabetta* fu Giuseppe, ved. Falciola, dom. a Vercelli.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	51596	315 —	Falciola Amalia fu Giuseppe, moglie di Alder Vincenzo, dom. a Vercelli, con usufrutto a favore di Falciola *Elisabetta* fu Giuseppe, vedova Falciola, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a favore di Falciola *Maria-Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	308973	532 —	Marrese *Maddalena* fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Trombacco Rachele, vedova di Marrese Raffaele dom. a Candela (Foggia).	Marrese *Maria-Maddalena* fu Raffaele, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	231799 227949	35 — 35 —	Candido *Antonietta* fu Gerardo, nubile, domiciliata in Vignale, frazione del comune di San Cipriano Valentino (Salerno).	Candido *Mariantonia* fu Gerardo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	167937	266 —	Marino Delfina fu Bernardo, moglie di Minelli *Antonio*, dom. a Poirino (Torino); vincolato.	Marino Delfina fu Bernardo, moglie di Minelli *Pietro-Antonio*, dom. a Poirino (Torino); vincolato.
Id.	41347	52, 50	*Guglielminetti* Andrea fu Pietro, dom. a Santa Vittoria, frazione del comune di Sestri Levante (Genova)	*Guglielmetti* Andrea fu Pietro, dom. a Santa Vittoria di Libiola, frazione del comune di Sestri Levante (Genova)
Cons. 3,50 % (1906)	813955	735 —	Stretto *Teodosio* fu Dionisio, minore sotto la patria potestà della madre Targhetta *Severina* di Martino, ved. Stretto Dionisio, domiciliata in Alice Superiore.	Stretto *Adelio-Teodosio-Giacom* fu Dionisio, minore sotto la patria potestà della madre Targhetta *Dur Anna-Severina* di Martino, ecc., come contro
Id.	813956	735 —	Come sopra. L'usufrutto della rendita la cui nuda proprietà sarà devoluta a Stretto Beatrice, Serafina ed Alessandrina fu Giacomo, in caso di morte del titolare prima d'aver raggiunto la maggiore età spetta a Targhetta *Severina* di Martino, ved. Stretto.	Come sopra. L'usufrutto della rendita la cui nuda proprietà sarà devoluta a Stretto Beatrice, Serafina ed Alessandrina fu Giacomo, in caso di morte del titolare prima d'aver raggiunto la maggiore età spetta a Targhetta *Dur Anna-Severina* di Martino, ved. Stretto.
P. R. 3,50 %	327655	8575 —	Stretto *Teodosio* fu *Deonisio*, minore sotto la patria potestà della madre Targhetta *Severina* fu Martino, ved. Stretto, dom. in Alice Superiore (Torino).	Stretto *Adelio-Teodosio-Giacomo* fu *Dionisio* minore sotto la patria potestà della madre Targhetta *Dur Anna-Severina* fu Martino, vedova Stretto, dom. in Alice Superiore (Torino).
Id.	327654	8575 —	Come sopra. L'usufrutto vitalizio della rendita sarà devoluto, nel caso che il titolare non raggiunga la maggiore età, a Stretto Beatrice, Serafina e Alessandrina sorelle fu Giacomo e spetta a Targhetta *Severina* fu Martino ved. di Stretto *Deonisio*.	Come sopra. L'usufrutto vitalizio della rendita sarà devoluto, nel caso che il totolare non raggiunga la maggiore età, a Stretto Beatrice, Serafina e Alessandrina sorelle fu Giacomo e spetta a Targhetta *Dur Anna-Severina* fu Martino ved. di Stretto *Dionisio*.
Id.	301006	1750 —	*Dicello* Michele di Angelo, dom. a New York.	*Di Cello* Michele di Angelo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a New York.
Id.	310323	1750 —	*Dicello* Michele di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Platania (Catanzaro).	*Di Cello* Michele di Angelo, minore ecc., come contro.
Id.	116944	280 —	Galli Mario di *Davide*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nicastro (Catanzaro).	Galli Mario di *Antonio-Davide*, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	374188	826 —	Dapino Stefano fu Giacomo dom. a Como.	Dapino Stefano fu Giacomo, *inabilitato sotto la curatela di De Bernardis Angelo fu Giambattista*, dom. a Como.
P. N. 3,50 %	11511	35 —	Steffanina *Teresita* fu *Ennio-Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre De Martini Ida fu Attilio, vedova Steffanina *Ennio-Antonio*.	Steffanina *Teresita-Maria-Antonia* fu *Milton* minore sotto la patria potestà della madre De Martini Ida fu Attilio, vedova Steffanina *Milton*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 settembre 1941-XIX

(3926) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 27 ottobre 1941-XIX - N. 217

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,07	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,[illegible]0
Spagna (peseta)		169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengö)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	76,625
Id. 3,50 % (1902)	74,35
Id. 3 % lordo	51,70
Id. 5 % (1935)	94,225
Redimibile 3,50 % (1934)	74,30
Id. 5 % (1936)	95,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,175
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,15
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,80
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,30
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,825

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica di « Rio Avigo » con sede in comune di Manerba (Brescia)

Con R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 2865, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1941-XIX, al registro n. 18, foglio n. 288, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di bonifica di « Rio Avigo », con sede in Manerba (Brescia).

(4265)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di direttore sanitario di ospedali civili di 1ª categoria

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631, che approva le norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali;

Considerato che, a norma dell'art. 43 di detto Regio decreto, occorre indire, con unico bando nazionale, il pubblico concorso ai posti di direttore sanitario vacanti presso ospedali di 1ª categoria;

Viste le segnalazioni fatte dai prefetti circa le vacanze verificatesi nei detti posti a tutto il 31 dicembre 1940-XIX;

Visti i regolamenti organici e le deliberazioni delle Amministrazioni ospedaliere interessate;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 19 dicembre 1940-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1941-XIX, n. 100, col quale vengono stabilite, fra l'altro, le modalità e i programmi di esami per i concorsi nazionali per direttori sanitari di ospedali di 1ª categoria;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 1941, n. 6082/1175-2.30/1.3.1, con la quale viene data l'autorizzazione alla indizione del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso per titoli ai posti di direttore sanitario dei seguenti ospedali di 1ª categoria con il trattamento economico al lordo delle trattenute ed eventuali riduzioni ed aumenti di legge a fianco di ciascuno di essi indicato e con divieto del libero esercizio professionale ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631:

1) *Bologna - Ospedale maggiore e annesso Istituto Pizzardi*:
stipendio iniziale L. 30.000 annue; indennità di carica: lire 6000 annue; alloggio gratuito o, in mancanza, indennità: L. 8000 annue; indennizzo per spese di accesso all'Istituto Pizzardi: L. 3000 annue.

Lo stipendio è soggetto a tre aumenti periodici quadriennali ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

2) *Bologna - Spedale Policlinico di S. Orsola*:
stipendio iniziale L. 30.000 annue; indennità di carica: lire 12.000 annue; alloggio gratuito o, in mancanza, indennità: L. 8000 annue.

Lo stipendio è soggetto a tre aumenti periodici quadriennali, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

3) *Catania - Ospedale civico « Vittorio Emanuele »*:
Stipendio iniziale: L. 24.000; indennità di servizio attivo: lire 8000.

Lo stipendio è soggetto a cinque aumenti periodici quadriennali nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

4) *Mantova - Istituti ospedalieri*:
stipendio iniziale: L. 30.000 annue; alloggio gratuito (compreso riscaldamento e illuminazione), o, in mancanza, indennità: L. 6000 annue.

Lo stipendio è aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e fino alla concorrenza di cinque quadrienni.

5) *Novara - Ospedale maggiore della carità e opere pie riunite*:
stipendio iniziale: L. 30.000 annue; indennità di servizio attivo L. 8000 annue.

Lo stipendio è suscettibile di sei aumenti quadriennali ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

6) *Padova* - Ospedale civile:
stipendio iniziale: L. 22.000 annue; indennità di servizio attivo: L. 5000 annue; indennità di carica: L. 2000 annue; indennità scuola convitto infermiere: L. 3000 annue; indennità di alloggio: L. 6000 annue.

Lo stipendio è soggetto a cinque aumenti periodici quadriennali nella misura di un decimo ciascuno dello stipendio iniziale.

7) *Piacenza - Ospizi civili*:
stipendio iniziale: L. 24.000 annue; indennità di servizio attivo: L. 3000 annue.

Lo stipendio è soggetto a cinque aumenti periodici quadriennali nella misura di un decimo ciascuno dello stipendio iniziale.

8) *Udine - Ospedale civile di Santa Maria della Misericordia*:
stipendio iniziale: L. 30.000 annue; indennità di servizio attivo: L. 6000 annue; alloggio gratuito (compreso riscaldamento e illuminazione), o, in mancanza, indennità: L. 5000 annue.

Lo stipendio è soggetto a quattro aumenti periodici biennali di L. 2000 ciascuno.

9) *Venezia - Ospedali civili riuniti*:
stipendio iniziale: L. 25.000 annue; indennità di servizio attivo: L. 8500 annue; indennità di carica: L. 6500 annue; obbligo dell'alloggio gratuito in ospedale.

Lo stipendio è soggetto a due aumenti periodici quadriennali di L. 2500 ciascuno.

10) *Verona - Ospedale civile maggiore*:
stipendio iniziale: L. 22.000 annue; indennità di servizio attivo: L. 6000 annue; assegno per le funzioni di soprintendente degli « Istituti ospitalieri » di Verona: L. 10.000 annue.

Lo stipendio è soggetto a tre aumenti periodici quadriennali ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

Art. 2.

Dal concorso sono escluse le donne.

Sono parimenti esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 3.

Ciascuna domanda deve contenere:

a) l'esatta indicazione della residenza e del recapito del concorrente;

b) l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, l'aspirante intende concorrere. Tale indicazione è prescritta pena l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica - dovranno essere presentate o dovranno pervenire ai prefetti delle Provincie di residenza dei concorrenti entro il termine perentorio di 120 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno..

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati in servizio militare, potranno produrre, prima della scadenza del termine predetto, la sola domanda salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli prima dell'inizio dell'esame di essi.

Gli aspiranti, i quali risiedono nell'Africa italiana, o nei Possedimenti italiani, o all'estero, possono presentare nel termine prescritto solo la domanda, salvo ad esibire i documenti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti e certificati, debitamente legalizzati ove occorra:

1) estratto del registro degli atti di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato ai sensi degli articoli 184 e seguenti del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile, dal quale si rilevi che l'aspirante non ha superato il 45° anno di età alla data del bando di concorso. Tale atto deve essere rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII agli effetti dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, circa i provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Detto limite di età è elevato:

A) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari;

e) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

B) di quattro anni:

a) per coloro che risultino iscritti senza interruzione al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino ininterrottamente iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Le elevazioni previste sub lettera *A*) si cumulano con quelle previste sub lettera *B*).

Sono ammessi al concorso indipendentemente dal limite di 45 anni di età:

a) i direttori, vice direttori, gli ispettori medici ed i primari ospedalieri, che occupano posti di ruolo alla data del bando di concorso in seguito a nomina conseguita per concorso;

b) i professori titolari delle cattedre d'igiene, gli aiuti e gli assistenti alle cattedre medesime, in servizio da sei anni, di cui almeno tre di ruolo;

c) i funzionari medici di ruolo del Ministero dell'interno di grado non inferiore al settimo;

d) gli ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva nei capoluoghi di Provincia con più di 150.000 abitanti;

e) i sanitari che ricoprono posti di ruolo in qualità di aiuti, di coadiutori ordinari ed aggiunti o abbiano altri incarichi o mansioni negli ospedali o cliniche o Regi istituti d'igiene, sempre che detti incarichi o mansioni siano ritenuti sufficienti per consentire la partecipazione al concorso, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice (art. 99 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, modificato dall'art. 3 del R. decreto 29 marzo 1940, n. 207).

Si richiamano, inoltre, in quanto applicabili, le altre disposizioni di legge vigenti, circa l'elevazione dei limiti massimi di età e circa l'esonero dagli stessi limiti previsto per l'ammissione ai pubblici concorsi;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da cui deve risultare il godimento anche dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, in armonia alle norme dettate dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1933, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e dell'art. 7 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Tale certificato deve essere rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico militare o da un medico provinciale.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica al posto messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII o nell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne l'idoneità al servizio;

6) laurea in medicina e chirurgia e, qualora la laurea non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto.

L'abilitazione deve essere conseguita da almeno cinque anni, in relazione al disposto dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Tali documenti debbono essere esibiti in originale o in copia notarile;

7) certificato d'iscrizione all'albo professionale su carta da bollo da L. 4;

8) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F.; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione ospedaliera, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari; dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizioni dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.F.S. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4;

10) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva; nel caso di riforma dal servizio militare, il prefetto della Provincia di residenza del concorrente richiederà alla competente autorità il motivo della riforma medesima;

11) attestato comprovante che il candidato è in possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

a) nomina a direttore sanitario di ospedale;

b) nomina a funzionario medico di ruolo del Ministero dell'interno;

c) nomina a titolare o aiuto o assistente di ruolo di cattedra universitaria d'igiene;

d) nomina a ufficiale sanitario, o nomina a medico di ufficio di igiene in Comuni di almeno 150.000 abitanti;

e) nomina a vice-direttore, ispettore sanitario, primario di ospedale;

f) libera docenza in igiene;

g) nomina a direttore, coadiutore, assistente di reparto medico-micrografico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

h) specializzazione in igiene;

i) diploma in igiene e tecnica ospedaliera.

12) certificato dell'ufficio di stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728;

13) copia dello stato di servizio civile eventualmente prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con la eventuale indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati presso una pubblica amministrazione;

14) ricevuta del vaglia postale di L. 50, intestato al prefetto della Provincia di residenza del concorrente, per tassa di ammissione al concorso;

15) tutti i titoli e pubblicazioni, quest'ultime possibilmente in sette esemplari, ed ogni altro documento conseguiti posteriormente alla laurea che il candidato ritenga opportuno esibire nel proprio interesse.

Art. 6.

I candidati che alla data del bando di concorso risultino funzionari di ruolo in servizio presso una pubblica amministrazione sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), in sostituzione dei quali dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente attestante tale loro qualità e la loro permanenza in servizio.

La domanda ed i relativi documenti e certificati dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati; quelli indicati nei numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 13), dovranno essere in data non anteriore di mesi tre a quella del bando di concorso.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale, del pretore o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione dal concorso, l'elenco dei titoli in sette esemplari; una copia dell'elenco firmata dal prefetto è restituita all'interessato.

Gli aspiranti che intendono partecipare contemporaneamente ai concorsi per posti di direttore sanitario degli ospedali di 1ª e 2ª categoria, devono presentare una domanda per ciascuna categoria unendo ad una sola di esse i documenti in originale, ed allegando all'altra domanda l'elenco dei titoli in sette esemplari di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è ammessa ulteriore produzione di titoli o documenti a corredo.

Quando i documenti uniti alla domanda non siano in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo o non siano debitamente legalizzati, il prefetto inviterà l'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a rettificarli entro il termine di quindici giorni. Tale termine, che è perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessato perviene il relativo invito.

Il prefetto, accertata la legalità e la rispondenza dei documenti alle norme fissate dal presente bando di concorso, provvede al versamento della tassa di cui al numero 14 dell'art. 5 nella contabilità speciale della prefettura e trasmette gli atti al Ministero dell'interno non oltre il 30° giorno dalla data di scadenza del concorso.

Entro lo stesso termine il prefetto invierà al Ministero dell'interno l'importo complessivo delle tasse versate dai singoli concorrenti con unico ordinativo intestato alla Regia tesoreria di Roma, presso la quale resteranno accentrate le tasse stesse sotto forma di deposito provvisorio a disposizione della Direzione generale della sanità pubblica, per il pagamento delle spese di concorso.

Il Ministro per l'interno con provvedimento non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione nominata dal Ministro per l'interno e costituita a norma degli articoli 44 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e 8 del decreto del DUCE del Fascismo 19 dicembre 1940-XIX.

Art. 11.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di precedenza sottoindicato, i seguenti titoli distinti in tre gruppi:

1) titoli di carriera da valutarsi in base alla specie ed all'importanza del posto ricoperto, alla durata ed alla qualità del servizio prestato ed alle modalità della nomina;

2) titoli accademici e di studio da valutarsi in relazione al posto messo a concorso;

3) pubblicazioni e lavori scientifici da valutarsi in relazione al posto messo a concorso.

Ogni componente della Commissione dispone:

di 30 punti, dei quali, 12 per il 1° gruppo, 10 per il 2 gruppo, 8 per il 3° gruppo.

Non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la Commissione giudicatrice.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno di essi, risultante dalla somma dei punti conseguiti nel giudizio dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e le successive modificazioni previste dagli articoli 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e 1 del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156.

Art. 13.

Il Ministro per l'interno approva la graduatoria degli idonei che viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con l'indicazione delle sedi che, in ordine di preferenza, ha chiesto ciascun concorrente.

Art. 14.

I candidati risultati idonei sono nominati nei modi previsti dagli articoli 18 e 45 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631. La nomina comporta l'accettazione esplicita e senza riserve di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in vigore sia presenti che futuri.

Il sanitario, che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro 30 giorni dalla data di comunicazione della nomina, è dichiarato decaduto dalla nomina stessa.

Art. 15.

Per quanto non è previsto nel presente bando di concorso si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni generali circa i concorsi e la nomina del personale sanitario ospedalieri ed in particolare quelle contenute nel capo II del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e nel decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 dicembre 1940-XIX.

Art. 16.

Il prefetto, direttore generale della Sanità pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4247)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di direttore sanitario di ospedali civili di 2ª categoria

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631, che approva le norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali;

Considerato che, a norma dell'art. 43 di detto Regio decreto, occorre indire, con unico bando nazionale, il pubblico concorso ai posti di direttore sanitario vacanti presso ospedali di 2ª categoria;

Viste le segnalazioni fatte dai prefetti circa le vacanze verificatesi nei detti posti a tutto il 31 dicembre 1940-XIX;

Visti i regolamenti organici e le deliberazioni delle Amministrazioni ospedaliere interessate;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 19 dicembre 1940-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1941-XIX, n. 100, col quale vengono stabilite, fra l'altro, le modalità e i programmi di esami per i concorsi nazionali per direttori sanitari di ospedali di 2ª categoria;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 1941, n. 6082/1175-2.30/1.3.1, con la quale viene data l'autorizzazione alla indizione del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso per titoli e per esami ai posti di direttore sanitario dei seguenti ospedali di 2ª categoria con il trattamento economico al lordo delle trattenute ed eventuali riduzioni ed aumenti di legge a fianco di ciascuno di essi indicato e con divieto del libero esercizio professionale ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631:

1) *Bolzano - Ospedale civile*:
stipendio iniziale: L. 26.000 annue; indennità di servizio attivo: L. 5000 annue; alloggio gratuito o, in mancanza, indennità: L. 6000 annue.
Lo stipendio è soggetto a quattro aumenti quadriennali, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

2) *Genova San Pier D'Arena - Ospedali civili*:
stipendio iniziale: L. 24.000 annue; indennità di alloggio: L. 4000 annue.
Lo stipendio è soggetto a quattro aumenti periodici quadriennali, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

3) *Gorizia - Ospedale civile « Vittorio Emanuele III »*:
stipendio iniziale: L. 24.000 annue.
Lo stipendio è soggetto a 2 aumenti periodici biennali, 2 triennali ed uno quadriennale, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

4) *Pola - Ospedale «Santorio Santorio»*:
stipendio iniziale: L. 24.000 annue; supplemento servizio attivo: L. 6000 annue; alloggio gratuito (compreso riscaldamento e illuminazione), o, in mancanza, indennità: L. 4000 annue.
Lo stipendio è soggetto a 2 aumenti periodici triennali e 3 quadriennali ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

5) *Teramo - Ospedale civile*:
stipendio iniziale: L. 20.000 annue; indennità di servizio attivo: L. 5000 annue.
Lo stipendio è soggetto a tre aumenti quadriennali ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

Art. 2.

Dal concorso sono escluse le donne.

Sono parimenti esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 3.

Ciascuna domanda deve contenere:

a) l'esatta indicazione della residenza e del recapito del concorrente;

b) l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, l'aspirante intende concorrere. Tale indicazione è prescritta pena l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e dirette al Ministero dell'interno — Direzione generale della sanità pubblica — dovranno essere presentate o dovranno pervenire ai prefetti delle Provincie di residenza dei concorrenti entro il termine perentorio di 120 giorni, che decorre dal giorno successivo e quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati in servizio militare, potranno produrre prima della scadenza del termine predetto, la sola domanda salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli prima dell'inizio dell'esame di essi.

Gli aspiranti, i quali risiedono nell'Africa Italiana, o nei Possedimenti italiani, o all'esero, possono presentare nel termine prescritto solo la domanda, salvo ad esibire i documenti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti e certificati, debitamente legalizzati ove occorra:

1) estratto del registro degli atti di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato ai sensi degli articoli 184 e seguenti del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile, dal quale si rilevi che l'aspirante non ha superato il 45° anno di età alla data del bando di concorso. Tale atto deve essere rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII agli effetti dell'art. 9 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, circa i provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Detto limite di età è elevato:

A) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stai imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVIII, a relative operazioni militari;

e) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

B) di quattro anni:

a) per coloro che risultino iscritti senza interruzione al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino ininterrottamente iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Le elevazioni previste sub lettera A) si cumulano con quelle previste sub lettera B).

Sono ammessi al concorso indipendentemente dal limite di 45 anni di età:

a) i direttori, vice direttori, gli ispettori medici ed i primari ospedalieri, che occupano posti di ruolo alla data del bando di concorso in seguito a nomina conseguita per concorso;

b) i professori titolari delle cattedre d'igiene, gli aiuti e gli assistenti alle cattedre medesime, in servizio da sei anni, di cui almeno tre di ruolo;

c) i funzionari medici di ruolo del Ministero dell'interno di grado non inferiore al settimo;

d) gli ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva nei capoluoghi di Provincia con più di 150.000 abitanti;

e) i sanitari che ricoprono posti di ruolo in qualità di aiuti, di coadiutori ordinari ed aggiunti o abbiano altri incarichi o mansioni negli ospedali o cliniche o Regi istituti d'igiene, sempre che detti incarichi o mansioni siano ritenuti sufficienti per consentire la partecipazione al concorso, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice (art. 99 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, modificato dall'art. 3 del R. decreto 29 marzo 1940, n. 207).

Si richiamano, inoltre, in quanto applicabili, le altre disposizioni di legge vigenti, circa l'elevazione dei limiti massimi di età e circa l'esonero dagli stessi limiti previsto per l'ammissione ai pubblici concorsi;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da cui deve risultare il godimento anche dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli in armonia alle norme dettate dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1933, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e dell'art. 7 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Tale certificato deve essere rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico militare o da un medico provinciale.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica al posto messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII o nell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne l'idoneità al servizio;

6) laurea in medicina e chirurgia e, qualora la laurea non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto.

L'abilitazione deve essere conseguita da almeno cinque anni, in relazione al disposto dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Tali documenti debbono essere esibiti in originale o in copia notarile;

7) certificato d'iscrizione all'albo professionale su carta da bollo da L. 4;

8) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al Partito Nazionale Fascista, a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione ospedaliera, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal segretario federale all'uopo designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari o di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Fascista Sammarinese dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predettti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4;

10) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva; nel caso di riforma dal servizio militare, il prefetto della Provincia di residenza del concorrente richiederà alla competente autorità il motivo della riforma medesima;

11) attestato comprovante che il candidato è in possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

a) nomina a direttore sanitario di ospedale;

b) nomina a funzionario medico di ruolo del Ministero dell'interno;

c) nomina a titolare o aiuto o assistente di ruolo di cattedra universitaria d'igiene;

d) nomina a ufficiale sanitario, o nomina a medico di ufficio di igiene in Comuni di almeno 150.000 abitanti;

e) nomina a vice-direttore, ispettore sanitario, primario di ospedale;

f) libera docenza in igiene;

g) nomina a direttore, coadiutore, assistente di reparto medico-micrografico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

h) specializzazione in igiene;

i) diploma in igiene tecnica ospedaliera;

12) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

13) copia dello stato di servizio civile eventualmente prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con la eventuale indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati presso una pubblica amministrazione;

14) ricevuta del vaglia postale di L. 50, intestato al prefetto della Provincia di residenza del concorrente, per tassa di ammissione al concorso;

15) tutti i titoli e pubblicazioni, quest'ultime possibilmente in sette esemplari, ed ogni altro documento conseguiti posteriormente alla laurea che il candidato ritenga opportuno esibire nel proprio interesse.

Art. 6.

I candidati che alla data del bando di concorso risultino funzionari di ruolo in servizio presso una pubblica amministrazione sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 7, in sostituzione dei quali dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente attestante tale loro qualità e la loro permanenza in servizio.

La domanda ed i relativi documenti e certificati dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati; quelli indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, dovranno essere in data non anteriore di mesi tre a quella del bando di concorso.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale, del pretore o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione dal concorso, l'elenco dei titoli in sette esemplari; una copia dell'elenco firmata dal prefetto è restituita all'interessato.

Art. 7.

Gli aspiranti che intendono partecipare contemporaneamente ai concorsi per posti di direttore sanitario degli ospedali di 1ª e 2ª categoria, devono presentare una domanda per ciascuna categoria unendo ad una sola di esse i documenti in originale, ed allegando all'altra domanda l'elenco dei titoli in sette esemplari di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è ammessa ulteriore produzione di titoli o documenti a corredo.

Quando i documenti uniti alla domanda non siano in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo o non siano debitamente legalizzati, il prefeto inviterà l'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a rettificarli entro il termine di quindici giorni. Tale termine, che è perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessato perviene il relativo invito.

Il prefetto, accertata la legalità e la rispondenza dei documenti alle norme fissate dal presente bando di concorso, provvede al versamento della tassa di cui al n. 14 dell'art. 5 nella contabilità speciale della prefettura e trasmette gli atti al Ministero dell'Interno non oltre il 30° giorno dalla data di scadenza del concorso.

Entro lo stesso termine il prefetto invierà al Ministero dell'Interno l'importo complessivo delle tasse versate dai singoli concorrenti con unico ordinativo intestato alla Regia tesoreria di Roma, presso la quale resteranno accentrate le tasse stesse sotto forma di deposito provvisorio a disposizione della Direzione generale della sanità pubblica, per il pagamento delle spese di concorso.

Il Ministro per l'interno con provvedimento non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 10.

Il Ministro per l'interno provvede alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 44 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e fissa la data di inizio delle prove di esame.

Il provvedimento del Ministro è pubblicato almeno un mese prima della data predetta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La comunicazione della sede e della data degli esami viene data agli interessati con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, a mezzo del prefetto della Provincia, a cui è stata presentata la domanda di ammissione al concorso.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione giudicatrice, il commissario impedito viene definitivamente sostituito da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 11.

Per il giudizio sui titoli sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di precedenza indicato, i seguenti titoli distinti in tre gruppi:

1) titoli di carriera da valutarsi in base alla specie ed all'importanza del posto ricoperto, alla durata ed alla qualità del servizio prestato ed alle modalità della nomina;

2) titoli accademici e di studio da valutarsi in relazione al posto messo a concorso;

3) pubblicazioni e lavori scientifici da valutarsi in relazione al posto messo a concorso.

Ogni componente della Commissione dispone di 30 punti, dei quali 12 per il 1° gruppo; 10 per il 2° gruppo; 8 per il 3° gruppo.

Per ciascuna delle prove scritte e pratiche, di cui al successivo art. 16, ogni componente dispone di 10 punti e di altri 10 punti per la prova orale.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno di essi, risultante dalla somma:

a) dei punti conseguiti nel giudizio dei titoli;

b) dei punti conseguiti nel complesso delle prove di esami: scritte, pratiche e orali.

Non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno la media di sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la Commissione giudicatrice per le prove di esame e almeno sei decimi in ciascuna prova.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e le successive modificazioni previste dagli articoli 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e 1 del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156.

Art. 13.

Il Ministro per l'interno approva la graduatoria degli idonei, che viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con l'indicazione delle sedi che, in ordine di preferenza, ha chiesto ciascun concorrente.

Art. 14.

I candidati risultati idonei sono nominati nei modi previsti dagli articoli 18 e 45 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631. La nomina comporta l'accettazione esplicita e senza riserve di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in vigore sia presenti che futuri.

Il sanitario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro 30 giorni dalla data di comunicazione della nomina, è dichiarato decaduto dalla nomina stessa.

Art. 15.

Per quanto non è previsto nel presente bando di concorso si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni generali circa i concorsi e la nomina del personale sanitario ospedaliero ed in particolare quelle contenute nel capo II del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e nel decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 dicembre 1940-XIX.

Art. 16.

Gli esami comprendono tre prove scritte, due prove pratiche e una prova orale e vertono sulle seguenti materie:

PRIMA PROVA SCRITTA.

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive. - Le malattie infettive: definizione e importanza sociale. - Sorgenti di infezione. - I portatori di microbi e le infezioni latenti quali fattori epidemiologici. - Veicoli di trasmissione - Vie e modo di penetrazione degli

agenti infettivi. Diffusibilità e propagazione diretta e indiretta delle infezioni. - Attecchimento e sviluppo delle infezioni. - Patogenesi delle infezioni. Immunità naturale congenita e acquisita e immunità artificiale. Profilassi immediata o diretta (denuncia, isolamento, disinfezioni). - Profilassi generale delle malattie infettive. - Agenti naturali di distruzione dei germi. Disinfettanti fisici e chimici (inorganici e organici). Difesa contro gli insetti trasmettitori di malattie. Lotta contro le mosche e le zanzare. - Larvicidi. - Servizi pubblici di disinfezioni e disinfestazioni continuative e terminali.

Le vaccinazioni. Impiego dei vaccini. Organizzazione dei servizi pubblici di profilassi. Eziologia, epidemiologia, sintomatologia, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie infettive:

Colera, peste, febbre gialla, tifo esantematico, vaiuolo, vaioloide e alastrim, varicella, morbillo, scarlattina, febbre tifoide e infezioni paratifiche, febbre ondulante, dissenteria bacillare, parotite, pertosse, difterite, tubercolosi, lebbra, polmonite, influenza, encefalite letargica e parkinsonismo post-encefalitico, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, febbre puerperale, erisipela, infezioni setticemiche, malaria, leishmaniosi, amebiasi, febbri ricorrenti, spirochetosi ittero emorragica, sodoku, sifilide, blenorragia, ulcera molle o venerea, malattia di Nicolas Favre, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, edema maligno, cancrena gassosa, tetano, actinomicosi, rabbia.

Malattie sociali, reumatismo articolare acuto, gozzo endemico, tumori maligni, diabete.

Tracoma ed altre congiuntiviti contagiose, oidiomicosi, tigne, botulismo ed altre toss-infezioni alimentari, pellagra, beri-beri, scorbuto, anchilostomiasi, filariosi, bilharziosi, trichinosi.

Nozioni sugli apprestamenti di lotta contro le malattie sociali, con particolare riguardo all'assistenza ospedaliera degli infermi di tubercolosi, malattie veneree, tumori maligni.

Assistenza dei malati cronici.

Seconda prova scritta.

Igiene generale e speciale (escluse l'igiene e la tecnica ospitaliera).

Aria. - Costituenti gassosi dell'aria, pulviscolo atmosferico, proprietà fisiche dell'atmosfera e loro influenza sulla salute, fattori del clima, acclimatazione.

Suolo ed acqua. Azione diretta ed indiretta del suolo sulla salute, configurazione geologica, composizione mineralogica e struttura fisica del suolo, umidità ed inquinamenti del suolo, aria tellurica, microrganismi del suolo.

Le acque in natura, origine, acque superficiali, acque sotterranee (freatiche, profonde, carsiche), auto-depurazione del suolo e delle acque superficiali.

Illuminazione. Requisiti igienici generali, azioni nocive della luce e mezzi di difesa dell'occhio, quantità e unità fotometriche, optimun di illuminazione, igiene della illuminazione, quota di illuminazione con luce naturale ed artificiale, sistemi ed apparecchi di illuminazione artificiale.

Ventilazione. Corruzione dell'aria confinata: sue cause e mezzi per evitarla, criteri per la misura della corruzione dell'aria, ventilazione naturale ed artificiale.

Riscaldamento e refrigerazione. Generalità ed importanza igienica. Sistemi di riscaldamento e loro requisiti. Condizionamento dell'aria in speciali ambienti confinati. Rendimento e applicazione dei diversi sistemi.

Acqua potabile. Importanza della provvista d'acqua e requisiti dell'acqua potabile. Acque meteoriche e acque superficiali. Acque sotterranee, vene e falde idriche. - Giudizio di potabilità dell'acqua. - Potabilizzazione dell'acqua con mezzi meccanici, chimici e fisici e loro valore igienico. Correzione delle acque destinate ad uso potabile (correzione del sapore ed eliminazione degli odori, deferrizzazione, demanganizzazione, correzione della durezza). Approvvigionamento idrico con le acque superficiali (fiumi, laghi, bacini artificiali). Approvvigionamento con acque telluriche

Rimozione e smaltimento dei rifiuti. Importanza igienica della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti. Composizione dei rifiuti e loro pericolosità Mezzi di rimozione. Distruzione dei rifiuti di medicazione. Trattamento preventivo del materiale escrementizio e secretorio infetto prima della immissione nelle latrine, nei vuotatoi, ecc. Smaltimento delle spazzature stradali e rifiuti domestici, scelta del sistema di smaltimento. - Le fognature. - Tipi di fognature urbane e domestiche. Reti di fognature.

Smaltimento dei rifiuti cloacali:

1) immissione e depurazione naturale dei rifiuti, nei fiumi, nei laghi, nel mare;

2) depurazione naturale per irrigazioni;

3) depurazione per filtrazione intermittente;

4) depurazione artificiale, letti batterici di contatto, letti percolatori, fanghi attivati;

5) disinfezione delle acque cloacali;

6) smaltimento delle acque di rifiuto industriali.

Alimentazione:

a) Parte generale: Ricambio materiale e nutrizione. - Metabolismo basale e bisogni alimentari dell'organismo. Composizione e valore nutritivo dei principii alimentari.

Vitamine Avitaminosi ed altre malattie da carenza alimentare.

Determinazione, composizione e requisiti della razione alimentare in rapporto alle condizioni individuali ed alla vita collettiva e di lavoro.

Alterazione degli alimenti e modi di conservazione. Requisiti igienici ed importanza sanitaria dei mezzi di conservazione e degli utensili per la preparazione delle sostanze alimentari.

Adulterazioni, frodi e sofisticazioni degli alimenti.

b) Parte speciale: Salubrità e valore nutritivo delle più importanti sostanze alimentari:

Carne: tipi di carne, alterazioni per parassiti, micro-organismi, sostanze venefiche, condizioni anormali dell'animale, cattiva conservazione. Carni insaccate e conservate. Botulismo e tossi-infezioni alimentari.

Pesci freschi e conservati, molluschi e crostacei: importanza sanitaria delle più frequenti cause di alterazione.

Latte: composizione delle varie specie di latte. - Alterazioni naturali ed artificiali e possibili danni sanitari. Conservazione e sterilizzazione del latte. Latte condensato, in polvere e latte modificato (omogeneizzato, maternizzato, ecc.).

Sostanze vegetali: importanza nell'alimentazione.

Cereali: alterazioni, malattie e semi estranei.

Farine: alterazioni e sofisticazioni delle più comuni farine.

Pane e paste: alterazioni e adulterazioni.

Verdure e frutta alimentari: loro importanza.

Vino: malattie del vino. Alterazioni dovute a cattiva preparazione e ai modi di conservazione.

Caffè, cacao, cioccolato e droghe: importanza alimentare.

Preparazione, forma e digeribilità degli alimenti, criteri per fissare le diete ospitaliere; diete per febbricitanti acuti, per malattie febbrili subacute e croniche. per convalescenti, ecc. Diete di rigore, semplici, ordinarie, straordinarie.

Le cucine dietetiche: alimentazione dei diabetici, degli uricemici, degli obesi, degli albuminurici, dei dispeptici.

L'alimentazione nelle affezioni delle vie digerenti, in quelle epatiche, in quelle cardiache.

L'alimentazione dei tubercolotici.

L'alimentazione artificiale dei lattanti: farine lattee, preparazione del poppatoi.

Terza prova scritta.

Igiene e tecnica ospitaliera - Costruzioni ospitaliere.

Della costruzione in generale. - Tipi costruttivi degli ospedali. - Caratteristiche degli ospedali di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria, degli ospedali specializzati delle infermerie, dei convalescenziari e degli ospedali per cronici.

La funzione sanitaria e sociale dell'ospedale. Piani regolatori dell'assistenza ospedaliera. - Fabbisogno in letti. - Scelta dell'area. - Rilievi climatologici. Condizioni e natura del suolo. Stato dell'atmosfera e rapporti col centro abitato. Superficie per letto e totale. - Zone di rispetto. - Scelta del tipo di ospedale. - Orientazione degli edifici e progetti di massima.

Ospedali generali.

Particolari di costruzione, suddivisione degli ospedali in reparti, divisioni e sezioni. Importanza e requisiti della sezione quale unità ospedaliera

Locali di accettazione e di osservazione dei malati, di pronto soccorso e di poliambulatorio

Caratteristiche della divisione di medicina, di chirurgia, di ostetricia e ginecologia, di pediatria, di oculistica, di otorinolaringoiatria, di dermosifilopatia, di ortopedia e traumatologia, di urologia, ecc.

Le sale di degenza propriamente dette, loro caratteristiche, (porte, finestre, pavimenti, soffitti, ecc.) superficie per letto, altezza dei locali, cubatura, illuminazione, ventilazione e riscaldamento, corridoi di comunicazione, scale, ecc. Condizionamento dell'aria.

Locali annessi di servizio delle sezioni, delle divisioni e dei reparti Sezioni operatorie.

Servizi curativi e diagnostici. Istituti o gabinetti per ricerche chimiche, microscopiche, batteriologiche, sierologiche ed anatomopatologiche, servizi di radiologia e cure fisiche, sala di autopsia

Servizi generali. Farmacie e laboratori Cucina, dispensa ed altri annessi. - Lavanderia e guardaroba. - Materasseria e fardelle-

ria. Stazione di disinfezione. Servizio mortuario. Approvvigionamento idrico. - Fognatura. Allontanamento dei rifiuti solidi.
Mezzi di trasporto dei malati, dei cibi e della biancheria.
Proprietà igieniche dei materiali da costruzione. - Fondazione, muri principali e divisori. - Rivestimenti. - Pavimenti. - Soffitti, tetti e solai, porte, finestre, scale, ascensori, materiali per isolamento termico e acustico.

Ospedali specializzati.

Costruzione degli ospedali sanatoriali per tubercolotici. Loro caratteristiche. - Sanatori climatici, reparti ospedalieri ed infermerie per tubercolotici. Colonie post-sanatoriali.
Costruzione degli istituti e reparti ostetrico-ginecologici.
Ospedali infantili e reparti infantili ospedalieri.
Ospedali e reparti per contagiosi, loro caratteristiche.
Ospedali clinici e ambienti scientifici.

Organizzazione e funzionamento degli ospedali.

Norme generali per l'ordinamento del servizio sanitario e del personale sanitario degli ospedali.
Istituti di cura in genere e funzionamento delle infermerie e dei servizi sussidiari ospedalieri. Personale sanitario e di assistenza immediata ed ausiliario in generale. Speciali attribuzioni del direttore sanitario e del personale direttivo. Atribuzioni dei primari, degli aiuti, degli assistenti, dei farmacisti e delle ostetriche. Disciplina del personale.
Funzionamento dei reparti, delle divisioni e delle sezioni ospitaliere in relazione alla cura ed all'assistenza degli infermi.
Funzionamento dei policonsultori, laboratori, istituti speciali, servizi autoptici e mortuari, farmacia e laboratori annessi.
Provviste dei medicinali e di altro materiale affine. Cucine ospitaliere. Provviste e conservazione degli alimenti. Lavanderie, metodi di lavare e detersivi. Servizi economali in genere e acquisti di quanto può occorrere per l'ospedale.
Scuole convitto professionali per infermiere, loro organizzazione e funzionamento. Personale di vigilanza, di assistenza immediata e di assistenza ausiliaria; reclutamento, mansione, turni, orari, disciplina e controllo, vacanze, malattie, sostituzioni, ecc.

Arredamento ospitaliero.

Requisiti igienici del materiale di arredamento delle sale di degenza. Arredamento di una sezione di medicina e chirurgia. Arredamento di una sezione di maternità.
Arredamento dei laboratori scientifici, apparecchi vari.
Arredamento dei gabinetti radiologici e requisiti degli apparecchi radiologici e di terapia fisica.
Arredamento delle sale operatorie, da parto, di medicazione e di visita, ed impianti relativi degli ambulatori.
Arredamento degli istituti anatomopatologici, delle camere di osservazione e di deposito dei cadaveri.
Arredamento per le cucine centrali, dietetiche e di sezione.
Arredamento di apparecchi e macchinari per la lavanderia e guardarobe, fardellerie e materasserie, ecc.
Arredamento ed apparecchi per le stazioni di disinfezioni e loro controllo ed apparecchi per la farmacia.
Requisiti igienici dei sistemi di ventilazione, raffreddamento, riscaldamento, illuminazione naturale e artificiale, delle sale di degenza, dei servizi di cura e dei servizi generali.
Impianti sanitari. Proprietà igieniche e caratteristiche dei lavabi dei bagni, delle doccie, delle latrine, degli smaltitoi, ecc.
Mezzi di segnalazione acustica e luminosi.

La profilassi nell'ospedale.

Denuncia delle malattie infettive, funzionamento dei reparti o sezioni di osservazione e di isolamento, accertamento diagnostico (indagini microscopiche, batteriologiche e sierologiche relative).
Disinfezione degli ambienti dell'ospedale in ordine alla loro destinazione.

PRIMA PROVA PRATICA.

Micrografia, batteriologia, chimica e fisica applicata all'igiene.
L'esame si svolge in due tempi:
1) Indagini preliminari per l'accertamento diagnostico delle malattie infettive.
Prelevamento del materiale patologico ed eventuale esecuzione di indagini preliminari batterioscopiche e culturali ai fini della diagnosi delle malattie infettive.
Allestimento di preparati a fresco e colorati e lettura di essi con particolare riguardo alle più comuni malattie parassitarie, batteriche e protozoarie.
Riconoscimento dei più importanti parassiti animali.
Tecnica delle seguenti indagini:
Esami di urina, glicemia, azotemia;
Esame del sangue (conta e morfologia);
Esame chimico del succo gastrico e del succo duodenale;
Siero-agglutinazione a scopo diagnostico;
Sierodeviazione del complemento a scopo diagnostico (A. Wassermann);
Nozioni generali di tecnica delle autopsie;
Funzionamento e controllo di apparecchi per disinfezione.
2) Fisica applicata all'igiene (termometria e katatermometria, actinometria, barometria, igrometria, anemometria, durata della insolazione, fotometria).

SECONDA PROVA PRATICA.

Esame clinico di un infermo ed eventuali ricerche di laboratorio con relazione scritta sulla diagnosi, sulla prognosi e sulla cura.
Esame di un radiogramma.

PROVA ORALE.

1) Le materie delle prove scritte e pratiche.
2) Legislazione sanitaria e amministrazione ospedaliera.
Disposizioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; leggi e regolamenti. Leggi sanitarie. Testo unico delle leggi sanitarie. Testo unico sulle assicurazioni sociali. Leggi e regolamenti relativi alle professioni sanitarie ed alle arti ausiliarie. Rapporti tra cliniche e ospedali. Leggi e regolamenti che disciplinano gli impianti radiologici. Delle Amministrazioni e del personale amministrativo ospitaliero. Dei rapporti dei direttori sanitari colle Amministrazioni. Dei bilanci preventivi e consuntivi. Degli appalti in genere e degli acquisti in ispecie.
3) Regolamenti interni ospedalieri e rapporti coll'esterno.
Regolamenti interni di servizio. Norme relative al personale sanitario e di assistenza. Disciplina dei malati. Accettazione. - Bonifica. Vestizione e assegnazione degli infermi. Trasferimenti e consulti. Dimissioni dei malati. Documenti che devono seguire i malati, registri nosologici, bollettini, richieste di sala ed altri carteggi. Durata e controllo delle degenze. Giudizi di cronicità. - Rapporti coi parenti dei malati e permessi di visita. Rapporti colle autorità sanitarie e giudiziarie, con gli enti mutualistici e assicurativi. Consorzi antitubercolari ed altri enti assistenziali.
4) Statistiche ospitaliere e relazioni sanitarie.
Statistiche ospitaliere. Importanza di esse specie nei riguardi dello studio della morbilità. Modi di raccolta dei dati e strumenti relativi, operazioni tecniche e logiche di elaborazione ed operazioni matematiche. Metodi di esposizione Movimento giornaliero, mensile ed annuale dei malati e loro ripartizione per età, sesso, professione e provenienza.
Elenchi nosologici ospitalieri. Classificazione dei malati per malattia, durata, esito e media di degenza.
Criteri per redigere le relazioni sanitarie ospitaliere annuali.
Criteri per accertare, ai fini della determinazione della diaria, le voci che costituiscono il corso del ricovero, nonchè le spese riferentesi alle indagini ed alle cure necessarie.
Criteri relativi alla compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi della gestione ospedaliera.

Art 17.

Il prefetto, direttore generale della Sanità pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4248)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a otto posti di commesso in prova nel ruolo del personale di terza categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, ed il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, che autorizza a bandire concorsi per la assunzione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1941-XIX, e detta norme per l'ammissione ai concorsi suddetti;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le note 10 gennaio 1941, n. 3895.1175.2.19.1.3.1 e 5 marzo 1941, n. 8429.1175.2.19.1.3.1 e n. 19520.10.1.3.1 del 10 settembre 1941;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a otto posti di commesso nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, fra i congedati dell'Arma dei Reali carabinieri e del Corpo della Regia guardia di finanza, di età non superiore ai 40 anni alla data del presente decreto, riservando altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che verranno indetti dopo il loro congedamento. Al detto concorso non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma, piazza Mastai n. 11, non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6, con la precisa indicazione del proprio recapito, scritta e firmata di proprio pugno.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi, potranno presentare nel termine utile la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti entro trenta giorni a decorrere dal termine suddetto, alla scadenza dei quali si inizierà l'esame dei titoli.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939 su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato alla data del presente decreto i 40 anni di età.

Il suddetto limite di anni 40 è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) di quattro anni per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

L'ammissione al concorso fino al limite massimo di anni 45 non oltrepassati è consentita:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi della guerra 1915-1918 o dell'attuale conflitto o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

7) foglio di congedo illimitato.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno inoltre copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, gli ex combattenti e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per

la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante apposita attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra a condizione che l'attestazione suddetta indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o di caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titoli di studio di cui il candidato è in possesso ed ogni altro documento atto a dimostrare la idonea istruzione del candidato, gli incarichi di fiducia eventualmente assolti, benemerenze civili, servizi prestati presso altre Amministrazioni, ecc.;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. Coloro che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, produrranno dichiarazione rilasciata dall'Unione stessa che comprovi tale loro qualità;

10) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione al P.N.F. nonchè la data d'iscrizione.

Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione. Detti aspiranti qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Saranno ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il certificato d'iscrizione dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile munita di bollo da L. 8, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti i quali non siano impiegati di ruolo e che si trovino sotto le armi perchè richiamati per esigenze di carattere eccezionale sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pei titoli di studio dei quali si deve in ogni caso produrre un certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati purchè non siano scaduti di validità ai termini del primo capoverso del presente articolo.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado 6° (che la presiede) e di quattro funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, modificato dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e successive estensioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella relativa graduatoria in relazione ai posti messi a concorso, osservando le disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio mili-

tare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV, a coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra, dell'attuale conflitto e, in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458 e, infine, nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno nominati commessi salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile lordo di L. 365,82 e l'assegno temporaneo di guerra di L. 73,16 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari giusta le disposizioni in vigore, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi.

Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio gli assegni mensili suddetti saranno ridotti alla metà.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1920, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1941-XIX

(4269) *Il Ministro*: DI REVEL

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti vari nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi decreti Ministeriali nn. 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842 e 3843 in data 24 giugno 1941-XIX, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 10 luglio 1941-XIX, n. 161, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo a Roma nei giorni appresso indicati:

Allievo ispettore chimico: 10, 11, 12, 13, 14 novembre 1941;
Allievo ispettore ingegnere chimico: 15, 16, 17 novembre 1941;
Allievo ispettore medico-chirurgo: 10, 11, 12 novembre 1941;
Allievo ispettore ingegnere: 13, 14 novembre 1941;
Allievo ispettore ingegnere elettrotecnico: 15, 16 novembre 1941;
Allievo ispettore amministrativo: 17, 18 novembre 1941;
Segretario perito-chimico: 18, 19, 20, 21 novembre 1941;
Disegnatore: 21, 22, 23 novembre 1941;
Assistente lavori elettromeccanico: 25, 26, 27 novembre 1941;
Assistente lavori edile: 28, 29, 30 novembre 1941;
Segretario ragioniere: 1, 2 dicembre 1941;
Aiutante disegnatore: 4, 5, 6 dicembre 1941;
Sorvegliante lavori: 10, 11 dicembre 1941;
Segretario amministrativo: 15, 16 dicembre 1941;
Alunno d'ordine degli uffici: 17, 18 dicembre 1941;

(4255)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.